



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"
TRIESTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 191 del 26/05/2014

OGGETTO

Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste sottoscritto in data 14 agosto 2012 e prorogato fino al 31.5.2014 con atto aggiuntivo prot. n. 9803 dd. 28.2.2014. Ulteriore proroga della collaborazione di cui all'accordo per il periodo dal 01.06.2014 al 31.10.2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di maggio nella sede legale,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola DELLI QUADRI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0226/Pres dd. 28.11.2013, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:

OGGETTO: Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste sottoscritto in data 14 agosto 2012 e prorogato fino al 31.5.2014 con atto aggiuntivo prot. n. 9803 dd. 28.2.2014. Ulteriore proroga della collaborazione di cui all'accordo per il periodo dal 01.06.2014 al 31.10.2014.

Preso atto che, con deliberazione n. 61 dd. 28.02.2014, le cui premesse vengono richiamate integralmente, è stato disposto di procedere alla proroga dell'*Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP)* stipulato tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste in data 14.08.2012, per un periodo di tre mesi, dal 01.03.2014 al 31.05.2014, alle medesime condizioni normative ed economiche ivi previste, ed è stata quindi sottoscritta dalle parti l'appendice contrattuale al suddetto testo negoziale di cui al prot. n. 9803 dd. 28.02.2014;

richiamato il D.M. 8 luglio 2011, entrato in vigore il 16.10.2011, diretto ad attuare le previsioni di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, in particolare dell'art. 11, sulla delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, e dell'art. 1, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 153 dd. 3 ottobre 2009, a mente del quale nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento dei corrispettivi ticket nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

rilevato che in un primo momento le parti hanno condiviso di prorogare gli accordi giunti a naturale scadenza il 28.02.2014 per un periodo di tre mesi, nelle more dell'emanazione degli accordi collettivi che, a norma dell'art. 9 del prefato D.M., avrebbero dovuto fissare ed applicare i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione da parte del Servizio Sanitario dei nuovi servizi erogati dalle farmacie;

preso atto che, pur risultando avviato ed in via di definizione il percorso formale volto all'emanazione di una normativa di dettaglio di livello regionale in materia di erogazione del servizio di Centro Unico di Prenotazione attraverso le farmacie pianificate sul territorio, i suddetti accordi collettivi non sono ancora stati siglati;

considerato che il servizio continua ad essere particolarmente gradito ai cittadini in quanto, per la prossimità e la capillarità della sua distribuzione sul territorio, offre agli utenti la possibilità di effettuare le operazioni di prenotazione, disdetta e/o pagamento delle prestazioni sanitarie senza doversi recare presso le sedi aziendali o telefonare al Call center, strumento che, a causa dell'età avanzata della maggior parte della popolazione che necessita di accedervi, è meno utilizzato rispetto alle attese in quanto non consente un contatto diretto con l'operatore e la possibilità di confronto

come invece accade in Farmacia;

che le modalità organizzative introdotte hanno permesso di offrire al cittadino un servizio capillare, anche grazie all'adesione di un numero significativo di farmacie pianificate sul territorio, omogeneo in termini orari e completo, venendo a garantire tanto le procedure di prenotazione quanto quelle di pagamento;

richiamata la nota prot. n. 3579/P dd. 17.02.2014 con cui la competente Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, Politiche sociali e Famiglia, nel prendere atto del positivo andamento della gestione del Servizio in parola, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dello stesso, senza dare un riferimento temporale rispetto alla durata delle intese, ma limitandosi a specificare che la progettualità dovrà essere sviluppata nell'ambito delle risorse aziendali e nel rispetto del vincolo di bilancio;

acquisito nelle vie brevi il consenso dell'Associazione Federfarma Trieste al procrastinamento della collaborazione in parola fino al 31.10.2014;

ritenuto quindi di procedere, nelle more dell'emanazione degli accordi collettivi di settore e dell'adozione delle eventuali determinazioni nazionali e/o regionali disciplinanti la materia, all'ulteriore proroga dal 01.06.2014 al 31.10.2014 *dell'Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP)* tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste dd. 14.08.2012, alle medesime condizioni normative ed economiche ivi previste, sottoscrivendo l'allegata appendice contrattuale all'Accordo base, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

precisato che vengono considerati prorogati anche i singoli contratti con le farmacie che hanno aderito all'Accordo, in essere alla data di sottoscrizione dell'allegata appendice negoziale, fatta salva la facoltà per gli esercizi farmaceutici di comunicare all'Azienda il recesso dallo stesso nell'arco del primo mese di vigenza della proroga e concedendo un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effettiva cessazione del servizio;

dato atto che le farmacie, attualmente non interessate all'Accordo per l'erogazione del servizio CUP, hanno la facoltà di aderire alla convenzione in argomento nel corso del periodo di proroga, con le medesime modalità previste dal testo negoziale sottoscritto in data 14.08.2012;

evidenziato che le parti hanno concordato di risolvere l'accordo qualora, nelle more di vigenza della presente collaborazione, dovessero intervenire pattuizioni degli accordi collettivi di settore e/o eventuali disposizioni nazionali e/o regionali a disciplinare la materia, tali da rendere incompatibile il proseguimento del rapporto o dovessero intervenire circostanze tali da non consentire il rispetto del vincolo di bilancio aziendale, garantendo un periodo di almeno 30 giorni entro il quale potrà essere rinnovata la collaborazione nei novellati termini o individuate soluzioni

organizzative per assicurare lo svolgimento del servizio;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Direzione Amministrativa con la collaborazione della S.C. Affari Giuridici e delle Attività di supporto direzionale, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità ed i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Il Direttore Generale

Delibera

per quanto esposto in narrativa, di:

1. procedere all'ulteriore proroga dal 01.06.2014 al 31.10.2014 dell'*Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP)* stipulato tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste in data 14.08.2012, in scadenza al 31.05.2014 giusta atto aggiuntivo prot. n. 9803/2014 e deliberazione aziendale n. 61 dd. 28.2.2014, alle medesime condizioni normative ed economiche ivi previste, fatte salve le pattuizioni di cui agli accordi collettivi di settore e le eventuali determinazioni nazionali e/o regionali disciplinanti la materia che nel frattempo dovessero venire emanati, sottoscrivendo l'allegata appendice contrattuale al prefato testo negoziale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. considerare prorogati i singoli contratti già perfezionati con le farmacie che hanno aderito all'Accordo dd. 14.08.2012, in essere alla data di sottoscrizione dell'allegata appendice negoziale, fatta salva la facoltà per gli esercizi farmaceutici di comunicare all'Azienda il recesso, nell'arco del primo mese di vigenza della proroga e con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effettiva cessazione del servizio;
3. concedere alle farmacie, che attualmente non erogano il servizio CUP, la facoltà di aderire alla convenzione in argomento nel corso del periodo di proroga, con le medesime modalità previste dall'Accordo dd. 14.08.2012;
4. prendere atto che, per espressa pattuizione tra le parti, qualora dovessero intervenire nelle more della vigenza della presente convenzione accordi collettivi di settore e/o eventuali disposizioni nazionali e/o regionali a disciplinare la materia tali da rendere incompatibile il

proseguimento del rapporto o dovessero intervenire circostanze tali da non consentire il rispetto del vincolo di bilancio aziendale, gli accordi saranno risolti, garantendo un periodo di almeno 30 giorni entro il quale potrà essere rinnovata la collaborazione nei novellati termini o individuate soluzioni organizzative per assicurare lo svolgimento del servizio.

L'onere conseguente al presente provvedimento, ammontante a € 162.500,00 (IVA inclusa), va imputato al conto n. 315.993 "Altri servizi non sanitari da privati" del bilancio dell'azienda 2014.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

Il Direttore Sanitario

dott.ssa Adele MAGGIORE

(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Amministrativo

dott. Franco SINIGOJ

(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Generale

dott. Nicola DELLI QUADRI

(Firmato elettronicamente)

Allegati: 1

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 26/05/2014 14:52:23

IMPRONTA: 1F2C69FB03AA6B576C88C5369A3C4B55D9D1F066AA7492B4660BB03C69C3B45E
D9D1F066AA7492B4660BB03C69C3B45EA09BE2D571043E6E84C32C4542296701
A09BE2D571043E6E84C32C4542296701BDF2CEDF74BC32DE6552B011DD14CF17
BDF2CEDF74BC32DE6552B011DD14CF17E3B815C9613E0E3D73FEC6BEAB877887

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 26/05/2014 15:04:34


IMPRONTA: 56F7A2609A21E2393CA85CD4F323FF90432E634C348008A504FB214B1C89DD4E
432E634C348008A504FB214B1C89DD4EB06560D05F1EFD65A8BE8165D4118D1D
B06560D05F1EFD65A8BE8165D4118D1DDBD50EE51B70A0C02A03B4165CB039DFF
BD50EE51B70A0C02A03B4165CB039DFF9D8FEC4FB40894DEC9DF6774E60A1695

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 26/05/2014 15:07:54

IMPRONTA: 9CEF5445A0C2285F5F1F529E3D0258CC57DC3E7482EFEF044DB365BA2F288C48
57DC3E7482EFEF044DB365BA2F288C48301B2F50CA7685F7DCB278EF6C2DF909
301B2F50CA7685F7DCB278EF6C2DF909B21A2455955967AA78726A07CDED6223
B21A2455955967AA78726A07CDED622322AC561B9930CBE3F8EBF7B9A68ABAA8



ACCORDO PER L'ATTIVITA'
DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP)
II ° Appendice contrattuale al testo sottoscritto in data 14.08.2012

TRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" (di seguito denominata ASS1), con sede legale a Trieste in via G. Sai n. 1 - 3, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Nicola Delli Quadri,

E

FEDERFARMA – ASSOCIAZIONE Sindacale di Titolari di Farmacia della Provincia di Trieste (di seguito denominata Federfarma), con sede legale a Trieste in Piazza Sant'Antonio Nuovo 4, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, dott. Vittorio Zamboni,

PREMESSO che

con il D.Lgs. 153/2009 è stata introdotta la possibilità per le Farmacie di svolgere alcuni servizi per conto del SSN, tra i quali il CUP per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, e che l'attuazione di quanto disposto è rinviata ad atti di indirizzo del Ministero della Salute, emanati con D.M. 8 luglio 2001;

il D.Lgs 153/2009 impone che l'attivazione dei servizi da parte delle farmacie convenzionate non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

l'effettuazione del servizio CUP per la prenotazione di prestazioni specialistiche da parte delle farmacie è altresì prevista dall'articolo 2 della convenzione farmaceutica vigente approvata con DPR 371/98;

VISTO che

ASS 1 e Federfarma hanno sottoscritto, rispettivamente in data 13.06.2001 e 14.04.2003, un Accordo e relativo Atto aggiuntivo, mediante il quale è stata avviata la realizzazione del "Progetto triennale di informatizzazione delle farmacie convenzionate operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 1 Triestina", che in particolare prevedeva per

gli assistiti la possibilità di prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sia in regime istituzionale che di libera professione intramoenia di pagare le relative quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e le tariffe libero professionali presso le farmacie pianificate sul territorio;

detto accordo è stato rinnovato al fine del proseguimento delle attività di cui al progetto, per ulteriori anni due, e quindi sino al 12.06.2007;

PRESO ATTO che

in considerazione di quanto disposto dall'articolo 8 della LR n. 206 dd. 03.07.2012, recante "Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014 ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 21/2007", che autorizza l'ASS1 in via sperimentale a stipulare apposita convenzione con le farmacie aperte al pubblico per l'erogazione, nel territorio della provincia di Trieste, del servizio di prenotazione CUP e del servizio di riscossione ticket, con oneri a carico del proprio bilancio, prevedendo un tetto di €390.000 su base annua comprensivo di IVA, l'Azienda stessa e Federfarma hanno stipulato in data 14.08.2012 un accordo della durata di 18 mesi con decorrenza dal 01.09.2012;

in data 28.2.2014 è stato sottoscritto dalle parti il primo atto aggiuntivo di proroga dell'accordo base per un periodo di tre mesi (01.03.2014-31.05.2014);

con le suddette intese è stata mantenuta l'accessibilità per il cittadino al servizio in argomento, nonché ottimizzata la qualità offerta, armonizzato il servizio su tutto il territorio della provincia di Trieste ed individuati orari di erogazione delle attività di prenotazione e di riscossione dei *ticket* prestabiliti e uguali per tutte le farmacie aderenti, grazie alla presenza capillare su tutto il territorio;

la Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, Politiche sociali e Famiglia, nel prendere atto del positivo andamento della gestione delle attività del Centro Unico di Prenotazione attraverso le farmacie della Provincia di Trieste, con nota prot. n. 3579/P dd. 17.2.2014, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del Servizio in parola;

risulta avviato ed in via di definizione il percorso formale volto all'emanazione di una normativa di dettaglio a livello regionale in materia di erogazione del servizio di Centro Unico di Prenotazione attraverso le farmacie pianificate sul territorio;

RAVVISATA la necessità di prorogare ulteriormente, nelle more dell'adozione delle suddette determinazioni, le intese esistenti alle medesime condizioni normative ed economiche ivi previste, per il periodo dal 01.06.2014 al 31.10.2014 e fatte salve comunque le disposizioni nazionali o regionali che dovessero intervenire a disciplina della materia;

DATO ATTO che

i vigenti singoli contratti con le farmacie aderenti si intendono prorogati, fatta salva la facoltà per gli esercizi farmaceutici di comunicare all'ASS1 il recesso, nell'arco del primo mese di

vigenza della proroga e con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effettiva cessazione del servizio;

le farmacie, che attualmente non erogano il servizio CUP per conto dell'Azienda hanno la facoltà di aderire alla convenzione in argomento nel corso del periodo di proroga, con le medesime modalità previste dall'Accordo dd. 14.08.2012;

CONCORDATO

qualora dovessero intervenire pattuizioni degli accordi collettivi di settore e/o eventuali disposizioni nazionali e/o regionali a disciplinare la materia, nelle more di vigenza della presente collaborazione, tali da rendere incompatibile il proseguimento del rapporto o dovessero intervenire circostanze tali da non consentire il rispetto del vincolo di bilancio aziendale, di risolvere l'accordo, garantendo un periodo di almeno 30 giorni entro il quale potrà essere rinnovata la collaborazione nei novellati termini o individuate soluzioni organizzative per assicurare lo svolgimento del servizio.

SI CONCORDA

Quanto segue:

1. L'Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) sottoscritto in data 14.08.2012 , vigente fino al 31.05.2014 in ragione dell'appendice contrattuale prot. n. 9803 dd. 28.02.2014, viene ulteriormente prorogato, alle medesime condizioni normative ed economiche ivi previste, dal giorno 01.06.2014 fino al 31.10.2014, fatte salve le pattuizioni degli accordi collettivi di settore e le eventuali disposizioni nazionali e/o regionali che dovessero intervenire a disciplinare la materia.
2. I singoli contratti già perfezionati con le farmacie che hanno aderito all'Accordo dd. 14.08.2012, in essere alla data di sottoscrizione della presente appendice negoziale, vengono prorogati fino al 31.10.2014, fatta salva la facoltà per gli esercizi farmaceutici di comunicare all'Azienda il recesso, nell'arco del primo mese di vigenza della proroga e con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effettiva cessazione del servizio.
3. Viene riconosciuta alle farmacie, che attualmente non erogano il servizio CUP per conto dell'ASS1, la facoltà di aderire alla convenzione nel corso del periodo di proroga, con le medesime modalità previste dall'Accordo dd. 14.08.2012.
4. Qualora dovessero intervenire pattuizioni degli accordi collettivi di settore e/o eventuali disposizioni nazionali e/o regionali a disciplinare la materia, nelle more di vigenza della presente collaborazione, tali da rendere incompatibile il proseguimento del rapporto o dovessero intervenire circostanze tali da non consentire il rispetto del

vincolo di bilancio, l'accordo verrà risolto, garantendo un periodo di almeno 30 giorni entro il quale potrà essere rinnovata la collaborazione nei novellati termini o individuate soluzioni organizzative per assicurare lo svolgimento del servizio.

5. Le spese connesse e conseguenti al presente atto, ivi compresa la sua registrazione in caso d'uso, saranno divise equamente tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste,

**Per l'Azienda per i Servizi Sanitari
n° 1 "Triestina"
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Nicola DELLI QUADRI**

**Per FEDERFARMA
della provincia di Trieste
IL PRESIDENTE
dott. Vittorio ZAMBONI**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 26/05/2014 14:52:14

IMPRONTA: 13C2248368117A7A076D8B61C638969B99D54ECEF35CD4E0A2C89B40C39F3025
99D54ECEF35CD4E0A2C89B40C39F3025CA55847E44C60FB4E74EF4C97AC2A8B0
CA55847E44C60FB4E74EF4C97AC2A8B0CB4743ED77B00F7197A2A8D2B9297A66
CB4743ED77B00F7197A2A8D2B9297A661B16053AC60C078EF7E9185F109033BA

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 26/05/2014 15:04:29

IMPRONTA: 9836EF5A766734302C642F7AB849ACEF8399130DB4D708819C9BAA697E6FBF1D
8399130DB4D708819C9BAA697E6FBF1D1741158BB63E6DA61A94A5305B0CEB55
1741158BB63E6DA61A94A5305B0CEB5568737457A5A7759658831AB3C38AB5FE
68737457A5A7759658831AB3C38AB5FE0E2A3B546B341233B4F55648312BC430

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 26/05/2014 15:07:49

IMPRONTA: C3C2ECB31D4F5BB80E0C5351C645F7C3ADF4A8697F35518899DF762FCEE9192B
ADF4A8697F35518899DF762FCEE9192B88201568591BC20C6E837182975153E7
88201568591BC20C6E837182975153E79948324B2C8E04A9F8FF3F4853E4A091
9948324B2C8E04A9F8FF3F4853E4A0912B8ECD85F7EB8C61560EEC0F6F2B0CD6